

TITOLO II

Art.4 - ASSEMBLEA DI ISTITUTO

1-Convocazione

Le assemblee di Istituto possono essere convocate dalla maggioranza del comitato studentesco se costituito, ovvero dalla maggioranza dei rappresentanti di classe oppure dal 10% degli studenti. La richiesta deve essere diretta al DS con un preavviso di **almeno 5 giorni**, per poterne dare comunicazione a studenti e genitori tramite circolare. Chi convoca l'assemblea propone al D.S. data ed ora della stessa. In caso di urgenza motivata, è possibile indire un'assemblea straordinaria anche al di fuori dei limiti di preavviso.

2-Organizzazione interna

In tutti i plessi dell'IISS "R. d'Aquino" le assemblee di istituto si svolgeranno preferibilmente in giorni differenti, secondo le seguenti modalità: **-prima ora: lezione -seconda ora: assemblea di classe - a seguire: assemblea di istituto della durata minima di due ore.**

L'ultimo mese di attività didattica (maggio) l'assemblea d'istituto prevede lo svolgimento delle attività progettate per la "giornata della creatività".

Partecipazione esperti esterni. Si possono invitare alle assemblee studentesche esperti esterni previa autorizzazione del Consiglio di Istituto che valuta la congruità del curriculum dell'esperto con gli argomenti posti all'ordine del giorno e l'eventuale disponibilità di bilancio.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

3-Servizio d'ordine

Il Presidente del comitato studentesco, se costituito, esercita le funzioni di presidente dell'assemblea studentesca decidendo di volta in volta se presiedere l'Assemblea o delegare altro studente. Il Presidente dell'assemblea o un suo delegato garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all'Assemblea di Istituto. Durante tale svolgimento, gli studenti sono tenuti a un comportamento corretto. In particolare **non è consentito lasciare l'assemblea senza esplicita autorizzazione.**

Gli studenti sorpresi fuori dell'Assemblea durante l'orario in cui è prevista saranno sanzionati disciplinarmente.

Il D.S., o un suo delegato, ha facoltà di intervento se il regolamento è violato o se non si garantisce uno svolgimento democratico delle predette assemblee. Il D.S. e gli insegnanti possono assistere alle assemblee di Istituto, se lo desiderano.

Il docente della prima ora è tenuto a rilevare le presenze della classe.

Per garantire il buon andamento dell'assemblea, il Presidente sarà coadiuvato da un servizio d'ordine, costituito da quattro studenti maggiorenni, scelti dal comitato studentesco, che vigileranno sul rispetto delle norme relative alla sicurezza, sull'applicazione delle regole interne dell'Istituto, sull'ordinata disposizione e sui movimenti dei partecipanti.

Nessun estraneo non autorizzato potrà essere ammesso all'assemblea.

è vietato l'utilizzo di personali dispositivi elettronici come smartphone, smartwatch, tablet o pc, eventuali strumenti personali se introdotti a scuola dovranno essere tenuti in modalità spento (Circolare n.3392 del MIM del 16 giugno 2025).

Resta consentito l'uso della sola strumentazione necessaria per la conduzione dell'assemblea (pc della scuola, LIM, impianto audio, microfono...).

è vietato fumare, assumere bevande alcoliche o tantomeno sostanze stupefacenti.

La condotta dei componenti del servizio d'ordine sarà improntata a senso di responsabilità, correttezza e buona educazione: in nessun caso essi potranno lasciarsi coinvolgere in alterchi o in risse. Nel caso essi notino comportamenti pericolosi o scorretti ne daranno immediata comunicazione al Presidente che, informato il Dirigente o un suo delegato, provvederà immediatamente a sciogliere l'Assemblea. Di seguito riprenderanno le attività didattiche nel rispetto dell'orario scolastico

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

Art. 1 – [Inizio delle lezioni.](#)

L'inizio delle lezioni è alle ore 8:00 per tutti i plessi dell'Istituto.

Gli studenti possono accedere ai piani, alle aule ed ai laboratori al suono della campanella. I docenti sono tenuti a trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell'inizio della lezione. L'appello e la registrazione dei presenti, degli assenti e delle giustificazioni sono operazioni da effettuare con precisione. **Il docente della prima ora può ammettere i ritardatari entro le 8.20.** Il ritardo va, comunque, giustificato. Sono considerati ritardi gli ingressi non autorizzati che avvengono dopo il suono della campanella. **Dopo le 8:20 gli studenti, accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci, con autorizzazione sottoscritta dagli stessi, sono ammessi in classe all'inizio della 2^a ora di lezione (9:00);** in attesa dell'ingresso in classe gli stessi sostano all'ingresso del plesso sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici.

Le giustificazioni dei ritardi sono registrate dall'insegnante in orario sul registro elettronico.

I ritardi devono essere giustificati sul registro elettronico.

NON SONO AMMESSI ingressi dopo le 10:00.

Qualora il ritardo è ingiustificato e reiterato, l'alunno incorre in sanzioni disciplinari (vedi Titolo IV).

Art.2 - [Svolgimento delle lezioni](#)

Durante l'esercizio delle attività didattiche il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe, secondo l'orario di servizio. Possono essere autorizzate uscite dalla classe – limitatamente ad un alunno per volta- per l'utilizzo dei servizi igienici dalle ore 9.00 in poi, salvo casi di effettiva necessità. È fatto divieto ai docenti di assentarsi dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità, il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare per un tempo limitato un collaboratore scolastico in servizio sul piano in cui si trova la classe. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.

In particolare si precisa che **gli studenti sono tenuti ad usufruire dei servizi igienici presenti al piano delle rispettive classi.**

Art.3 – [Cambi e uscite dalle aule.](#)

Il cambio d'aula deve avvenire nel più breve tempo possibile. Durante il cambio dell'ora, il docente che ha concluso la sua lezione, e che non sia impegnato in servizio in quella successiva, è tenuto ad attendere l'ingresso in aula del collega che gli subentra. Ove invece il docente sia impegnato in servizio in altra classe, nel periodo di avvicendamento la vigilanza è affidata al personale ausiliario. Durante tale periodo è fatto divieto agli alunni di uscire dall'aula e stazionare nei corridoi. Gli spostamenti da e per qualsiasi luogo in cui si svolgono attività didattiche e che si trovi al di fuori delle sedi dell'istituto (ad es. palestre, laboratori) devono avvenire esclusivamente sotto la vigilanza del proprio docente con l'eventuale supporto del personale ATA incaricato.

Art. 4 - Uscita degli alunni da Scuola.

I docenti sono tenuti ad assistere all'uscita degli studenti e, nel caso la situazione lo richieda, accompagnarli.

L'uscita anticipata degli alunni è consentita SOLO per validi motivi, comunicati da chi esercita la responsabilità genitoriale, informando il D.S. o il vicario.

Gli studenti minorenni potranno lasciare l'istituto solo se prelevati da chi esercita la responsabilità genitoriale o persona maggiorenne delegata formalmente dal genitore.

I permessi di uscita anticipata dei maggiorenni potranno essere verificati telefonicamente, se le circostanze lo richiedono.

I permessi di uscita sono riportati sul registro dall'insegnante in orario nel momento in cui lo studente esce dalla classe con autorizzazione firmata dal DS o un suo delegato.

Procedura:

- Per motivi familiari/salute con richiesta scritta di chi esercita la responsabilità genitoriale (con n. documento di riconoscimento) presentata di persona presso l'ufficio di segreteria della Scuola/collaboratore scolastico durante la mattinata. L'uscita anticipata dell'alunno e la consegna a chi esercita la responsabilità genitoriale avviene su presentazione al docente della classe, da parte del collaboratore scolastico, dell'autorizzazione sottoscritta dell'ufficio di Presidenza (DS o suoi collaboratori) che sarà registrata dal docente sul registro elettronico.
- In caso di assenza del docente dell'ultima ora di lezione e di mancanza di disponibilità ad effettuare la sostituzione, l'intera classe può uscire previa comunicazione su bacheca Argo con presa visione e adesione dei genitori.

Art. 5 – Assenze.

- Le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata)
- Le assenze devono essere giustificate tempestivamente dalla famiglia sul registro elettronico per poter riammettere lo studente alla frequenza scolastica.
- Le giustificazioni delle assenze sono convalidate dall'insegnante sul registro elettronico.
- Per la validazione dell'anno scolastico ogni allievo deve frequentare i $\frac{3}{4}$ dell'orario scolastico personalizzato e, richiamando la circolare del MIUR n. 20 del 04 marzo 2011, si ricorda che eventuali *motivate e straordinarie* deroghe al limite minimo di presenza sono previste per i soli casi *eccezionali, certi e documentati* solo in caso di assenza per **gravi** motivi di salute, terapie e/o cure programmate, donazioni di sangue, attività sportive organizzate dal C.O.N.I., assenze legate a pratiche di confessioni religiose; a condizione che "tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati" (DPR 122/09-Regolamento - art.14 comma 7). Le suddette deroghe *motivate e straordinarie* saranno considerate solo nel caso di superamento del limite minimo di frequenza. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di maturità conclusivo del II ciclo.

La legge N.13 del 25/07/2024 della Regione Campania per la semplificazione del lavoro della medicina territoriale **abolisce l'obbligo del certificato medico di riammissione** a scuola per assenza scolastica oltre i cinque giorni di assenza, di cui all'articolo 42, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n.1518, fatto salvo quanto previsto dai provvedimenti adottati, a livello nazionale o locale, per fronteggiare le malattie infettive e diffusive in attuazione della normativa vigente. Pertanto, in assenza di certificazioni esterne che attestino lo stato di guarigione e quindi di riammissione nella comunità scolastica, assume fondamentale valenza l'esercizio personale del senso di responsabilità.

In ultimo, in merito al tema in oggetto, appare utile ribadire che eventuali assenze non dovute a malattia, ma a diverse motivazioni di carattere personale e familiare e, pertanto, programmate dovranno essere comunicate preventivamente, almeno un giorno prima.

Ai fini della vigilanza sull'obbligo di istruzione si rinvia a quanto previsto dall'articolo 114 del Testo Unico Scuola e nuovo articolo 570 del codice penale e per le procedure alla nota dell'USR Campania prot. n. 4685 del 24.01.2024.

Per i casi di ospedalizzazione o istruzione domiciliare si rinvia a quanto previsto dalle *Linee guida nazionali* del D.M. 461 del 6 giugno 2019.

TITOLO IV

ALUNNI: DIRITTI E DOVERI – REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Riferimenti normativi

Costituzione della Repubblica Italiana; art. 14 comma 2 D.P.R. n.275 del 08/03/1999; D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 (statuto delle studentesse e degli studenti); D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 (modifiche ed integrazioni dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria); legge n. 241/1990; Legge n.70/2024; Legge 150/2024, DPR N.134/2025 e DPR n. 135/2025 (revisione dei DPR n. 249/1998 e DPR n. 122/2009).

L'Istituto di Istruzione Superiore "R. d' Aquino", quale luogo di crescita civile e culturale dei giovani, al fine di far acquisire loro la consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell'adempimento dei propri doveri, adotta il presente regolamento di disciplina.

Premesse (DPR 21 novembre 2007, n.235 – art.1)

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzione senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento.

I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a rafforzare il senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale o culturale a vantaggio della comunità scolastica. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai doveri degli studenti ed in particolare:

1. negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici;
2. inosservanza degli orari in genere, in particolare al momento dell'ingresso in classe alla prima ora.
3. frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continue, non adeguatamente e puntualmente giustificate;
4. comportamento disattento atto a disturbare la lezione;
5. uso dei cellulari/smartphone o altri dispositivi elettronici personali durante l'intero orario scolastico e in tutti gli spazi dell'Istituto;
6. lettura di scritti non attinenti le lezioni;
7. uscite ripetute o prolungate dalla classe, stazionamento nei corridoi dell'Istituto;
8. attività non autorizzate né programmate durante le lezioni;
9. inosservanza di norme e divieti sanciti dal Regolamento d'Istituto;

10. scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola, tanto all'interno quanto all'esterno, in prossimità della scuola;
11. danneggiamento dei locali, delle suppellettili e delle attrezzature didattiche (compresi le scritte e l'imbrattamento dei muri, dei banchi ecc.) e violazione delle norme di sicurezza e di igiene;
12. furto di beni; introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose;
13. utilizzo di dispositivi digitali e o di internet per fini inopportuni, illeciti o contro la decenza; utilizzo di fotocamera, videocamere, videofonini, registratori vocali od altre apparecchiature similari per riprendere e divulgare, senza il consenso del Dirigente Scolastico e dei diretti interessati, immagini, suoni o filmati comunque attinenti alla vita della scuola, specie se contenenti dati personali sensibili ai sensi del codice della Privacy;
14. minacce, atti di violenza o di bullismo, specie se aggravati da intenti vessatori nei confronti di altri studenti allo scopo di costringerne la volontà; isolamento della vittima; cyberbullismo.

Bullismo e Cyberbullismo

Quando si parla di Bullismo non si fa mai riferimento ad un singolo atto, ma a una serie di comportamenti sistematici e ripetuti nel tempo. Secondo le definizioni date dagli studiosi del fenomeno, uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto deliberatamente da uno o più compagni. Nello specifico:

- ✓ Prepotenze dirette/ molestie esplicite
- ✓ Spintoni, calci, schiaffi, pestaggi;
- ✓ Furti, danneggiamenti di personali;
- ✓ Offese, prese in giro, denigrazioni;
- ✓ Minacce, estorsioni

Prepotenze indirette/Molestie nascoste:

- ✓ Diffusione di storie non vere ai danni di uno o più compagni;

La scuola ha il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno nelle classi, per facilitare lo studio e la crescita personale. In accordo con le famiglie, aiuta le alunne e gli alunni a diventare adulti responsabili, in grado di partecipare in modo positivo alla società. Le classi e le amicizie sono le prime piccole “società” nelle quali gli alunni possono fare le loro esperienze e crescere. Questo risulta particolarmente difficile quando c'è un ambiente negativo e una dinamica di bullismo. L'Istituto Superiore “R. d'Aquino” punta alla prevenzione e ad arginare e debellare questa nuova forma di devianza giovanile in tutte le sue manifestazioni, reali e virtuali (cyber bullismo).

Rientrano nel Cyberbullismo:

o *Flaming*: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

- o Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- o Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità
- o Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- o Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- o Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- o Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- o Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale

Ruoli e compiti

Il Dirigente scolastico individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

- ✓ prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- ✓ promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- ✓ favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- ✓ prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il referente del “Bullismo e Cyberbullismo”

- ✓ promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- ✓ coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- ✓ si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione;
- ✓ cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsie per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “SaferInternetDay”.

Il Collegio docenti:

promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

Il Consiglio di classe:

- ✓ pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- ✓ favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie
- ✓ propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Sanzioni disciplinari

Nei confronti di chi incorra nelle mancanze suddette saranno inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- ✓ ammonizione verbale o scritta (nota generica), anche con eventuale convocazione dei genitori, per le infrazioni di cui ai punti 1,2,3,6;
- ✓ ammonizione verbale o scritta (nota disciplinare), anche con eventuale convocazione dei genitori, per le infrazioni di cui ai punti 4,5,7,8;
- ✓ convocazione dei genitori ed applicazione delle disposizioni previste dalla legge per l'inadempnienza dell'obbligo scolastico e formativo, per l'infrazione di cui al punto 3;
- ✓ annotazione scritta (nota disciplinare), per le infrazioni di cui ai numeri 9 e 10;
- ✓ **allontanamento** dalle lezioni **da uno a due giorni**, in caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai punti da 1 a 9 o per l'infrazione di cui al numero 10;
- ✓ ammonizione scritta (nota disciplinare) o allontanamento dalle lezioni **da uno a cinque** giorni, a seconda della gravità, per l'infrazione di cui al, numero 11;
- ✓ riparazione del danno (anche per equivalente) con ammonizione scritta (nota disciplinare) ovvero, nei casi più gravi, riparazione del danno ed allontanamento dalle lezioni **da tre a quindici giorni**, per l'infrazione di cui al, numero 12;
- ✓ ammonizione scritta (nota disciplinare) e nei casi più gravi allontanamento dalle lezioni **da tre a quindici giorni**, per l'infrazione di cui al numero 13;
- ✓ La Scuola condanna severamente ogni atto di bullismo o cyberbullismo, ritenendolo deprecabile e inaccettabile. Tutti gli alunni, infatti, hanno il diritto ad un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità. Le sanzioni applicate rispetteranno i principi di gradualità e proporzionalità e potranno comportare l'allontanamento dalle lezioni da tre a 15 giorni, per l'infrazione di cui al numero 14.

Mancanze disciplinari	Sanzioni Disciplinari	Organi competenti
Mancanza del materiale didattico occorrente; Ritardi ripetuti; Ripetute assenze sia saltuarie che periodiche; Negligenza	Ammonizione verbale o nota generica scritta con eventuale convocazione dei genitori.	Docente Consiglio di classe Dirigente
Disturbo dell'attività didattica; Utilizzo di dispositivi elettronici personali (smartphone, smartwatch..) in violazione del relativo regolamento; Uscite ripetute dalla classe e stazionamento ingiustificato nei corridoi; inosservanza di norme e divieti sanciti dal Regolamento.	Ammonizione scritta (nota disciplinare) con eventuale convocazione dei genitori.	Docente Consiglio di classe Dirigente
In caso di reiterazioni delle suddette infrazioni	Allontanamento dalle lezioni da uno a due giorni. Applicazione della disciplina prevista in caso di inadempienza dell'obbligo scolastico.	Consiglio di classe Dirigente
Scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola.	Ammonizione scritta (nota disciplinare) o allontanamento dalle lezioni da uno a due giorni.	Consiglio di classe Dirigente
Danneggiamento dei locali, dei suppellettili ed attrezzature scolastiche	Ammonizione scritta (nota disciplinare) e riparazione del danno (anche per equivalente) ; nei casi più gravi, risarcimento del danno e allontanamento dalle lezioni da uno a cinque giorni.	Consiglio di classe Dirigente scolastico
furto di beni e pubblicazioni non consone al decoro	Riparazione del danno (anche per equivalente) con ammonizione scritta (nota disciplinare); nei casi più gravi, risarcimento del danno e allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni.	Consiglio di classe Dirigente scolastico

Introduzione e / o uso di sostanze stupefacenti	La sanzione varia dalla sospensione dai tre a quindici giorni, secondo il caso di specie.	Consiglio di classe Consiglio di Istituto
Utilizzo di dispositivi elettronici e/o di internet per fini inappropriati, illeciti o contro la decenza	Ammonizione scritta (nota disciplinare) o allontanamento dalle lezioni da tre a quindici giorni.	Consiglio di classe Dirigente
Fumo	Si rinvia alle disposizioni del relativo regolamento	Si rinvia alle disposizioni del relativo regolamento
Episodi di Bullismo / Cyberbullismo - qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica specie se aggravati da intenti vessatori lesivi della volontà altrui	La sanzione varia secondo il caso di specie. Applicazione dei principi di proporzionalità e gradualità. Allontanamento dalle lezioni da tre a 15 giorni. Attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni, prorogabili per un massimo di 3/4 del periodo deliberato.	Il Dirigente Scolastico unitamente a tutte le componenti scolastiche, famiglie e servizi sociali
		Consiglio di classe
Reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana, (violenza privata, ingiurie, percosse reati di natura sessuale..) Concreta Situazione di pericolo per l'incolumità (incendio o allagamento)	Allontanamento dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni	Consiglio di Istituto
Reiterazione dei reati lesivi della dignità, attività di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale	Allontanamento dalla Comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico in corso. Nei casi più gravi esclusione dallo scrutinio o la non ammissione all'Esame di stato.	Consiglio di Istituto

TIPI DI SANZIONI

ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI			
Organo competente: CONSIGLIO DI CLASSE			
<u>Solo</u> in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari			
Da 1 a 2 giorni	Delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere <u>a scuola</u> con docenti appositamente incaricati	Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8 e 8-bis
Da 3 e 15 giorni	Delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale , commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere <u>presso le strutture ospitanti convenzionate</u> con figure di riferimento delle strutture. Devono essere individuati anche i referenti della scuola da retribuire con il MOF. In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. <u>Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato</u>	Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8, 8-ter, 8- quater, 8- quinquies Art. 6, co. 3-bis

ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA

Organo competente: **CONSIGLIO DI ISTITUTO**

Anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Superiore a 15 giorni, ma non fino al termine dell'anno scolastico		La scuola promuove, <u>in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo</u> mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica	Per quanto possibile si prevede un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe	DPR n. 249/1998 Art. 4, co.8- <i>sexies</i> e 9
Fino al termine dell'anno scolastico		Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (<i>nei casi meno gravi</i>)	Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9- <i>bis</i>

Esclusione dallo scrutinio o dall'Esame di maturità		Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale <i>(nei casi più gravi)</i>	Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico	DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9- <i>bis e 9-ter</i>
--	--	--	--	---

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Si precisa che:

1. Il temporaneo **allontanamento dello studente dalle lezioni** può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi **non** superiori ai quindici giorni.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di classe:

- fino a due giorni si prevedono: attività da svolgere a scuola di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato la sanzione, a cura dei docenti incaricati.
- da tre a quindici giorni si prevedono: attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni, prorogabili per un massimo di 3/4 del periodo deliberato.

Tali attività si svolgono presso strutture ospitanti, convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall'USR. Spetta alle strutture ospitanti l'obbligo di vigilanza sugli studenti. Spetta alla scuola individuare nell'ambito del personale scolastico le figure referenti per la realizzazione delle attività (da retribuire con il MOF). Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal CDC ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Inserimento delle attività nel PTOF: le ore sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico ma non incidono sulla valutazione delle singole discipline.

Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, di cui all'articolo 4, comma 8-ter, quinto periodo, le attività di cittadinanza attiva e solidale sono effettuate a favore della Comunità scolastica (art. 6, co. 3-bis).

ATTIVITÀ DI CITTADINANZA ATTIVA E SOLIDALE	
IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO:	INTERNE ALLA SCUOLA:

❖ Volontariato in mense solidali o associazioni di aiuto ❖ Aiuto compiti e tutoraggio per ragazzi più piccoli ❖ Supporto a persone con disabilità ❖ Progetti di cittadinanza attiva ❖ Collaborazione con la Protezione Civile	❖ Gestione di un giornalino scolastico o blog ❖ Supporto digitale per docenti e studenti ❖ Organizzazione di eventi e incontri formativi ❖ Supporto amministrativo alla scuola o al personale ATA
---	--

2. Le sanzioni che comportano **l'allontanamento dalla comunità scolastica** superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto.
- Superiore a quindici giorni si prevede che: La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Anche in caso di reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti
 - Fino al termine dell'anno scolastico: Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale. Quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico
 - Esclusione da scrutinio finale o non ammissione all'esame: quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Sanzioni accessorie e risarcimento del danno

Nell'applicazione delle sanzioni, la scuola agisce sempre secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità. Nell'esaltare la funzione educativa della sanzione disciplinare, viene rafforzata la possibilità di recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in genere, di vantaggio della comunità scolastica. Sono previste, attività di volontariato nella comunità scolastica, attività di segreteria o opere di piccola manutenzione. In virtù dell'art. 2043 del C.C., in tutti i casi in cui le infrazioni arrechino danni alle strutture, agli arredi, alle suppellettili e alle apparecchiature della scuola, il Dirigente Scolastico, previa liquidazione dei danni operata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, procede a richiedere il relativo rimborso economico agli studenti responsabili o a chi per loro civilmente obbligato. Ove i responsabili non vengano individuati, ma i danni siano circoscritti ad un solo ambiente-aula utilizzata da una sola classe- il risarcimento sarà richiesto al gruppo classe.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni

La legge 241/1990, che definisce le norme sul procedimento amministrativo, costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli

studenti. Tanto premesso, in attuazione del diritto di difesa, il procedimento d'irrogazione delle sanzioni disciplinari si avvia con la contestazione dell'addebito allo studente, il quale deve avere sempre la possibilità di giustificarsi o comunque di presentare le sue osservazioni. Per le sanzioni di competenza di organi individuali (Docente o Dirigente scolastico), la contestazione è fatta dinanzi a testimoni all'atto stesso della rilevazione dell'infrazione. Sono contestualmente udite le considerazioni e giustificazioni dello studente. Solo in esito alle stesse, è assunta la decisione per la eventuale irrogazione della sanzione disciplinare. Di tutto l'iter è redatta annotazione scritta su appositi modelli che vengono poi inseriti nel fascicolo personale dello studente. Del provvedimento d'irrogazione delle sanzioni è fatta annotazione scritta sul registro di classe. Per le sanzioni di competenza di organi collegiali, (Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto), la contestazione dell'addebito allo studente è fatta in forma scritta dal Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla rilevazione dell'infrazione. La nota di contestazione, che è comunicata anche ai genitori dello studente, deve contenere l'esposizione dei fatti, l'indicazione dell'infrazione contestata e delle relative sanzioni previste nel Regolamento di disciplina, nonché l'assegnazione di un termine non inferiore a tre giorni entro il quale lo studente o i suoi genitori possono esporre, sempre per iscritto, le proprie ragioni, adducendo anche prove testimoniali a proprio favore. Trascorso detto termine, effettuata l'istruttoria eventualmente richiesta dallo studente, il Dirigente convoca l'organo collegiale (Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto) competente a deliberare sulla sanzione disciplinare, sottoponendo gli atti al suo esame. Qualora faccia parte del Consiglio di Classe lo studente sanzionato o il genitore dello stesso, gli stessi hanno dovere di astensione. In seguito, si procederà a conseguente surroga. Se il Consiglio, che ha anche facoltà di procedere a nuovi accertamenti istruttori, accerta la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione contestata sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato, delibera poi la comminazione della sanzione disciplinare ed il Dirigente Scolastico, con proprio decreto, provvede alla formale irrogazione della stessa. Il decreto è comunicato senza ritardo allo studente ed ai suoi genitori ed è inserito con tutti gli altri atti del procedimento nel fascicolo personale dello studente ed è annotato sul registro di classe. Le comunicazioni ai genitori vengono assoltte con lettera raccomandata inviata in una sola copia anche ad uno solo dei soggetti esercenti la potestà genitoriale, o, ad entrambi, qualora divorziati. I provvedimenti d'irrogazione delle sanzioni contengono comunque anche l'offerta conversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica, secondo i criteri già indicati nel regolamento.

Ricorso all'Organo di garanzia interno alla scuola

Avverso ogni provvedimento d'irrogazione di sanzioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Delibera a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico. Non è ammesso voto di astensione.

La riunione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. Il ricorso deve essere presentato in forma scritta all'ufficio del Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione della sanzione.

L'Organo di garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico entro i tre giorni successivi e decide sul ricorso, previa audizione degli interessati, negli ulteriori dieci giorni successivi. La decisione viene verbalizzata su apposito registro ed inserita in copia nel fascicolo personale dello studente. Della decisione è data immediata comunicazione scritta ai ricorrenti.

Le sanzioni non divengono esecutive se non dopo che sia inutilmente spirato il termine per la proposizione del ricorso all'Organo di Garanzia, ovvero dopo che il ricorso proposto sia stato rigettato dall'Organo. L'Organo di Garanzia decide anche, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, su ogni conflitto che sorga all'interno della scuola e sulla applicazione del presente regolamento.

Ricorso al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. (art.2 DPR n.235 21 novembre 2007)

Avverso le violazioni del presente regolamento è ammesso ricorso entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Quest'ultimo decide in via definitiva sulla base del parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale composto da due studenti designati dal Coordinamento regionale delle Consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale. Ove l'Organo di Garanzia regionale non renda il suo parere nel termine di trenta giorni dalla trasmissione degli atti, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere sul ricorso indipendentemente dall'acquisizione del parere.

TITOLO VII

ALTRI REGOLAMENTI

IN QUESTA SEZIONE NEL REGOLAMENTO ATTUALE C'È IL REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO, POSSIAMO AGGIUNGERE QUI ANCHE QUELLO SUI DISPOSITIVI ELETTRONICI

USO DI SMARTPHONE O ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI

Viste le indicazioni del 19/12/2022 sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe che riprende la n. 30 del 15 marzo 2007 nella quale si legge come **“il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza** che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto degli studenti (..); l'uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell'istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi”

Vista la **Circolare n.3392 del MIM del 16 giugno 2025** che dispone anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione *“il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico”* e poiché *“tale intervento appare ormai improcrastinabile alla luce degli effetti negativi, ampiamente dimostrati dalla ricerca scientifica, che un uso eccessivo o non corretto dello smartphone può produrre sulla salute e il benessere degli adolescenti e sulle loro prestazioni scolastiche”*

questa istituzione scolastica provvede ad aggiornare i propri regolamenti prevedendo per gli studenti del secondo ciclo di istruzione il divieto di utilizzo dello smartphone durante l'orario scolastico anche a fini didattici, nonché specifiche sanzioni disciplinari per coloro che dovessero contravvenire a tale divieto.

- Si precisa che il divieto va esteso all'intero orario scolastico e a tutti gli spazi dell'Istituto.
- Si precisa altresì che il divieto è da considerarsi valido anche per qualunque dispositivo

- elettronico personale.
- Si ricorda, infine che *“esclusivamente per finalità didattiche resta ovviamente confermato l’impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell’innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, tablet e lavagna elettronica, secondo le modalità programmate dalle scuole nell’esercizio della propria autonomia didattica e organizzativa”*.

Le sole eccezioni previste dalla Circolare sono le seguenti:

–“l’uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali”.

–“l’utilizzo del telefono cellulare rimane consentito qualora, sulla base del progetto formativo adottato dalla scuola, esso sia strettamente funzionale all’efficace svolgimento dell’attività didattica nell’ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell’istruzione tecnica dedicati all’informatica e alle telecomunicazioni”.

In caso di necessità, per effettuare le chiamate alla famiglia, gli studenti potranno utilizzare i telefoni della scuola.

I dispositivi di proprietà degli studenti se introdotti a scuola dovranno rimanere negli zaini in modalità “spento” o depositati nella scatola presente in aula per l’intera durata dell’orario scolastico a secondo della decisione del Consiglio di Classe.

In caso di violazione del divieto prescritto si applica la sanzione della **nota disciplinare**.

Qualora l’uso del dispositivo dovesse configurare atti di *scorrettezza dei rapporti interpersonali o atti di bullismo o cyberbullismo o atti lesivi della dignità e della persona* si rinvia a quanto già previsto dal regolamento d’Istituto.

Le sanzioni comportano l’ammonizione scritta sul Registro di Classe, di cui si terrà conto in sede di valutazione del comportamento dello studente e perciò concorrerà, in sede di scrutinio, alla determinazione del voto di condotta.

Si ribadisce che questo Istituto **non si assumerà nessuna responsabilità in caso di smarrimento, furto o danneggiamento** dei telefoni cellulari o di altri dispositivi per qualunque ragione portati all’interno delle pertinenze scolastiche.

